

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3996 del 09/07/2025
Oggetto	RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: MONTEVEGLIO (BO) TITOLARE: ditta SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI CASELLI S.S. CODICE PRATICA N. BO03A0127/24RN
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4131 del 08/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno nove LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: MONTEVEGLIO (BO)

TITOLARE: ditta SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI CASELLI S.S.

CODICE PRATICA N. BO03A0127/24RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16

e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo con il n. PG.2024/224850 in data 11/12/2024, presentata da **Caselli Ivan** in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Fratelli Caselli S.S., P.I.:04211491206/C.F.: CSLVNI94D18A9444, con cui viene richiesto **il rinnovo e il cambio di titolarità** della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea dal Rio Ramato ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 1,2 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 500 mc mediante mediante 1 pozzo esistente del diametro di 1000 mm, della profondità di 8 mt, rilasciata con determinazione regionale n.2898 del 23/06/2020 (pratica BO03A0127/24RN).

richiamata la determinazione n.2898 del 23/06/2020 con cui è stata rilasciata a Caselli Alan in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Fratelli Caselli, P.I.:04211491206/C.F.: CSLVNI94D18A9444 la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea dal Rio Ramato, in comune di Valsamoggia (BO) Loc. Monteveglio ad uso irrigazione agricola con scadenza 31/12/2024 (pratica BO03A0127/24RN).

- mediante un pozzo P1 costituito da una colonna di captazione in cemento di diametro di 1000 mm, della profondità di 8 m, ubicato in comune di Valsamoggia (Bo), nel NCT del medesimo comune al Foglio 25 mappale 445;

- ritenuto in diretta connessione con il regime idrologico superficiale del Torrente Samoggia (acque subalvee), ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. c) del R.R. 41/2001;

- con una portata massima complessiva di 1,2 l/s e volume complessivo di 500 mc/annui, ad uso irrigazione agricola (1,86 ha, orticole a ciclo lungo);

dato atto che in data 12/05/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo con cambio titolarità di concessione ordinaria ai sensi degli art.li 27 e 28 del R.R. 41/2001

- le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono rimasti invariati,

Considerato che la derivazione è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette SIC-ZPS **IT4050016 - ZSC - Abbazia di Monteveglio** del **Parco regionale Abbazia di Monteveglio** e rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

Preso atto della valutazione di incidenza e del nulla osta del 09/05/2025 dell' **Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale** rilasciato con atto n.101 del

09/05/2025, e acquisito agli atti in data 09/05/2025 con protocollo PG.2025/86593 ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6/2005 e della DGR 1191/2007 così come precisato con DGR 1174/2023 - Nuova VINCA,, che è espressa in senso favorevole con **prescrizioni** di cui si richiama la seguente:

- l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione mediante contatore, nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it);

ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

verificato che i quantitativi richiesti non sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n.1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nel corpo idrico superficiale non classificato Rio Ramato, che si immette nel corpo idrico "Torrente Samoggia" sezione Imm. Valle di Bazzano" codice0615000000004ER, con stato ecologico **sufficiente** ed in condizione di **stress idrico assente**;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto **non comporta** un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate (**attrazione**);

verificato che non risultano trasmessi i dati di misurazione dei volumi d'acqua derivati per attestare che il prelievo sia avvenuto nel rispetto delle condizioni di concessione;

ritenuto pertanto che la derivazione richiesta può diventare compatibile con gli obiettivi di pianificazione con

l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- deve essere posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno **tassativamente** essere trasmessi all'Amministrazione concedente e all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it), entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto;

verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2024;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- del canone di concessione per **l'anno 2025** per un importo pari a **€ 14,45**;
- degli oneri di concessioni pregressi mancanti per le annualità 2020-224 per un importo pari a **€ 4,18**;
- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo di concessione pari ad **€ 90,00**;
- del deposito cauzionale, pari ad un importo di €250,00 **già versato** a garanzia della concessione riferita al procedimento BO03A0127/20RN01), possa essere ricompreso nel presente procedimento e che non necessiti di adeguamento, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del RR 41/01;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 07/07/2025 (assunta agli atti al protocollo n.122066 del 08/07/2025);

Attestata la regolarità amministrativa; visto il D.lgs.33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** a Caselli Ivan in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Fratelli Caselli S.S., P.I.:04211491206/C.F.: CSLVNI94D18A944G, il **rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee** dal Rio Ramato in comune di Valsamoggia (BO), loc. Monteveglio mediante un pozzo di proprietà della Sig.ra Borrelli Elena, nata a Monteveglio il 26/05/1933, a ciò consenziente, sul terreno identificato catastalmente al Foglio 25 mappale 445, per uso irrigazione agricola, rilasciata con determinazione n.2898 del 23/06/2020.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) il **prelievo è stabilito** con portata massima di **1,20** l/s, e volume complessivo di **500 mc/annui**;

b) deve essere posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno **tassativamente** essere trasmessi all'Amministrazione concedente e all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it), entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) la **scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2034**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al

verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire inoltre che **ulteriori condizioni e prescrizioni inerenti l'occupazione dell'area SIC-ZPS IT4050016 - ZSC - Abbazia di Monteveglio del Parco regionale Abbazia di Monteveglio** da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nella valutazione di incidenza e Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, acquisito agli atti con prot n. PG/2025/86593 del 09/5/2025, con atto n.101 del 09/05/2025, ai sensi della L.R. 6/2005, allegato al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**);

4) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a irrigazione agricola calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in €

14,45 per l'anno 2025; importo che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è fissata in € 250,00 corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, **è già stata versata** a garanzia della precedente concessione rilasciata con Determinazione n.2898 del 23/06/2020 (in riferimento al procedimento BO03A0127/20RN01);

6) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

7) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

8) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

9) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviarne copia alle seguenti amministrazioni:

- Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale

10) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

12) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Leonardo Palumbo firma il
titolare dell'incarico di
funzione delegato
Ubaldo Cibir

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata a **Caselli Ivan** in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Fratelli Caselli S.S., P.I.:04211491206/C.F.: CSLVNI94D18A944G.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo avviene dal corpo sotterraneo in connessione con il corpo idrico superficiale non classificato Rio Ramato, che si immette nel corpo idrico "Torrente Samoggia" sezione "Imm. Valle di Bazzano" codice 0615000000004ER, mediante un pozzo ubicato sul terreno censito nel NTC del comune di Valsamoggia (BO) Loc. Monteveglio al Foglio 25 mappale 445 di altra proprietà a ciò consenziente nel punto di coordinate geografiche il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTMER X:666537, Y:926722, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

l'opera di presa è costituita da:

a) Un pozzo costituito da una colonna di captazione in cemento profonda 8 m e con diametro di 1000 mm. All'interno è inserita un elettropompa sommersa di 0,75 Kw di potenza, regolata alla portata massima di esercizio di 1,20 l/s;

b) il prelievo massimo è stabilito con una **portata massima di 1,20 l/s**, per complessivi **500 mc/annui**;

c) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione agricola. Tale uso è assimilato a quello di "irrigazione agricola" ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettera a 2) della L.R. n. 3/1999, come precisato dalle D.G.R. richiamate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi

che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il Concessionario deve:

- **effettuare** il monitoraggio dei volumi annuali di prelievo;
- **trasmettere** all'amministrazione concedente e all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) i dati di volume entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.
- Il concessionario **deve garantire** che il pozzo sia protetto dall'infiltrazione di acque superficiali e da cadute accidentali al suo interno, mediante: chiusura dell'imbocco del pozzo con piastra metallica flangiata/chiusino lucchettato che consente solo il passaggio della tubazione di mandata della pompa sommersa e dei cavi di collegamento elettrico; manufatto di protezione della testa del pozzo con accesso limitato da dispositivi di chiusura;
- **Dovranno essere predisposti** sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.);
- Il concessionario **è tenuto** inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche , contenute nella valutazione di incidenza e Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale inerenti l'occupazione dell'area SIC-ZPS IT4050001 / Parco Regionale "Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa", e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**allegato 1**).

A seguito della connessione delle falde captate dal pozzo con la falda di subalveo del fiume, il prelievo è assoggettato alla regolamentazione dei corsi d'acqua superficiali e pertanto la derivazione potrà essere

esercitata subordinatamente al fatto che a valle del punto di prelievo transiti nel corso d'acqua "Torrente Samoggia - Imm. Valle di Bazzano" codice 0615000000004ER il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 0,07 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,10 m³/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire

obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31/12/2034**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2034**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.